



COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 589 DEL 13/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 79 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 28 DEL 07 FEBBRAIO 2005, SANZIONATA DALL'ART. 103, COMMA 2, DELLA STESSA LEGGE

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa n 72C/2018 del 24/04/2018 della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa – Comando Territoriale di Empoli – N. Cron. 171/2018 a carico del Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, legale rappresentante della Società “BARCOLLIAMO S.R.L.” (p.i. 06004610488) con sede legale a Empoli (FI) in Via V. Alfieri n. 20/22/24, in qualità di obbligata in solido, per la violazione a quanto previsto dall'art. 79, comma 1, della Legge Regionale Toscana N. 28 del 7 Febbraio 2005, sanzionata dall'art. 103, comma 2, della stessa legge;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 24 aprile 2018, alle ore 18:00, la Polizia Municipale ha accertato quanto segue:
 - in data 14 aprile 2015, prot. N. 58723, il Sig. [OMISSIS...] , legale rappresentante della Società “BARCOLLIAMO S.R.L.”, ha presentato all'Ufficio Commercio/SUAP del Comune di Empoli la comunicazione di avvio di attività di somministrazione alimenti e bevande ed attività secondaria di commercio al dettaglio di prodotti alimentari per l'unità locale posta in Empoli (FI) in Via Rozzalupi n. 12, integrata da successive comunicazioni del 14/10/2015, prot. N. 58755, e del 15/10/2015, prot. N. 59111;
 - in data 28 marzo 2018, prot. 21794, un'altra Ditta Individuale ha presentato comunicazione di avvio di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande in Via Rozzalupi n. 12. La comunicazione è stata successivamente integrata il 03 aprile 2018, prot. N. 22612;
 - in data 24 aprile 2017 (rectius, 2018) la Polizia Municipale ha verificato che in Via Rozzalupi n. 12 era presente solo la Ditta Individuale di cui al punto precedente;
 - in data 09 aprile 2018 l'Ufficio Commercio/SUAP richiedeva l'applicazione della sanzione amministrativa nei confronti del trasgressore e dell'obbligata

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

in solido per omessa comunicazione di cessazione dell'attività entro 60 giorni dalla cessazione effettiva, in quanto la predetta comunicazione non è mai pervenuta al predetto Ufficio;

Preso atto che:

- non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione n. 72C/2018 del 24.4.2018 nei confronti del trasgressore e dell'obbligata in solido a mezzo di Raccomandata Atti Giudiziari, ai sensi della L. n. 890/1982;
- il predetto verbale, depositato all'ufficio postale in data 30.05.2018 per il trasgressore e in data 01.06.2018 per l'obbligata in solido, non essendo pervenuto ai destinatari, si considera notificato dopo dieci giorni dal deposito, e quindi rispettivamente in data 11.06.2018 e in data 13.06.2018;
- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore e all'obbligata in solido come sopra generalizzati;

Rilevato che:

- la L.R.T. n. 28 del 07 Febbraio 2005 individua, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato;
- non risultano pervenuti scritti difensivi e documenti o richieste di audizione nel termine di 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 da parte del trasgressore come sopra generalizzato;

Considerato che:

- l'art. 79, comma 1 della citata L.R.T. n. 28/2005 stabilisce che “[omissis], la cessazione di una delle attività disciplinate dal [titolo II] è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione definitiva.”;
- l'art. 101, comma 1 della citata L.R.T. n. 28/2005 stabilisce che “All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).”;
- l'art. 6, comma 1, della L.R.T. 81/2000 citata stabilisce che “Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge [689/1981], le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.”;
- l'art. 103, comma 2 della citata L.R.T. n. 28/2005 stabilisce che “Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi [...] IX, [...], si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.”;
- la L.R.T. n. 28/2005 citata è stata abrogata dalla L.R.T. N. 62 del 23 Novembre 2018, che non prevede l'erogazione di sanzioni per la mancata comunicazione al SUAP della cessazione dell'attività;

- l'art. 1, comma 2, della Legge n. 681 del 24 Novembre 1981 stabilisce che: “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.”;

Richiamati i parametri indicati nell'art. 11 relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Richiamato l'articolo 28, comma 1 della Legge n. 689/1981 del 24/11/1981, secondo il quale: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”;

Rilevato che non erano mai state rilevate precedenti irregolarità in quanto riportato nel Verbale da parte del trasgressore;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 1.000,00 più Euro 16,00 per spese di notificazione;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

ORDINA

al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, legale rappresentante della Società “BARCOLLIAMO S.R.L.” (p.i. 06004610488) con sede legale a Empoli (FI) in Via V. Alfieri n. 20/22/24, in qualità di obbligata in solido, di versare la somma di Euro 1.000,00 più Euro 16,00 per Spese di notifica, per un totale di Euro 1.016,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 79, comma 1, della Legge Regionale Toscana N. 28 del 7 Febbraio 2005, sanzionata dall'art. 103, comma 2, della stessa legge;

INGIUNGE

al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, legale rappresentante della Società “BARCOLLIAMO S.R.L.” (p.i. 06004610488) con sede legale a Empoli (FI) in Via V. Alfieri n. 20/22/24, in qualità di obbligata in solido, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 1.016,00 mediante le seguenti modalità:

- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n. 72C/2018 del 24/04/2018;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.

Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.